



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere Rel.
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto

Rilascio passaporti minore. Giudice tutelare competenza, atto di volontaria giurisdizione; ricorribilità in cassazione; esclusione. Coeva pendenza giudizio di separazione personale dei coniugi. Giudice tutelare; onere di coordinamento con il giudice del conflitto familiare. Sussistenza.

Ud. 26/01/2022 CC
Cron.
R.G.N. 17053/2021

ORDINANZA

sul ricorso 17053/2021 proposto da:

(omissis) , nella qualità di madre delle minori (omissis)
e (omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
presso lo studio dell'Avvocato (omissis) e rappresentata e
difesa dall'Avvocato (omissis) per procura speciale in calce al
ricorso
-ricorrente-
contro

(omissis) , domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la
cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso



dagli Avvocati (omissis) e (omissis)
speciale in calce al controricorso

per procura
Numero sezionale 277/2022
Numero di raccolta generale 4799/2022
Data pubblicazione 14/02/2022

-controricorrente-

avverso il decreto della Tribunale per i minorenni di Milano, n. 3877/2021, depositato il 28/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Cons. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale per i minorenni di Milano, decidendo sul reclamo proposto da (omissis) avverso il provvedimento del Giudice tutelare di Milano – che in accoglimento del ricorso presentato dalla signora (omissis), madre delle minori (omissis) e (omissis), aveva autorizzato la genitrice ad ottenere dalla competente autorità amministrativa passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio per le figlie –, in accoglimento del reclamo stesso revocava l'autorizzazione al rinnovo dei documenti di espatrio.

2. Resiste con controricorso (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per il principio secondo il quale, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall'art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria



giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 23/10/2015, n. 21667; in termini: Cass. 28/11/2017, n. 28331; Cass. 14/05/2010, n. 11771).

2. Se pure l'indicato principio, alla cui piana applicazione si presta la fattispecie in esame, vale ad escludere la ricorribilità in cassazione del provvedimento impugnato – nella assoluta sua natura di volontaria giurisdizione, volta non a dirimere conflitti sui diritti, ma a gestire, nella funzione latamente amministrativa avuta, gli interessi dell'incapace –, quanto pure emerge, agli atti, sui rapporti tra giudice tutelare e, in sede di reclamo, tribunale per i minorenni, da un lato, e giudice del conflitto o della separazione personale dei genitori delle minori, dall'altro, sollecita questa Corte ad un ulteriore rilievo.

3. Nella coeva pendenza del giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si controverta della responsabilità dei genitori verso i figli (artt. 337-*bis* e ss. cod. civ.) – e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affidamento, frequentazione e mantenimento, tra i genitori e minori – si impone al giudice tutelare, o, ancora, al tribunale per i minorenni, che siano stati investiti, per le rispettive competenze, della domanda, ex art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967, di uno dei genitori di rilascio del documento di espatrio per i figli minori, nel dissenso frapposto dall'altro, di coordinarsi, nei contenuti dell'adottando provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui più ampia cognizione, guidata dal principio dell'interesse preminente del minore, ben può sostenere la statuizione ancillare



alla cui adozione sono chiamati i giudici del procedimento di volontaria giurisdizione.

4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato alle spese di lite, liquidate come in dispositivo indicato.

Contributo esente. Dati oscurati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile in ricorso e condanna la ricorrente, (omissis), a rifondere a (omissis) le spese di lite che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 26 gennaio 2022.

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

